

peraltro profondamente modificato nel corso dell'esame parlamentare, dispone, ampliando la sfera di operatività di un precedente analogo fondo, la istituzione del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

Tale istituzione viene effettuata mediante una norma (art. 18), la cui formulazione non consente di comprendere chiaramente attraverso quali risorse si provveda al finanziamento del fondo stesso: è infatti previsto (comma 1 lett. b) un contributo statale di 80 miliardi annui, che sarebbe totalmente privo di copertura, ma che sembra identificarsi nella attribuzione di quote dei premi assicurativi e delle somme confiscate ai sensi della legge 575/65, rispettivamente previste alle lettere a) e c) del medesimo comma 1.

L'idoneità di tali risorse a fornire copertura ai benefici previsti dalla legge appare incerta: va infatti considerato che vengono conferiti diritti soggettivi a favore di una platea di interessati di dimensioni estremamente incerte, così che è di dubbia operatività la norma dell'art. 9 che limita la misura delle elargizioni alla dotazione del Fondo.

Tuttavia, la possibilità di rideterminare la misura percentuale del contributo sui premi assicurativi, prevista dall'art. 18 comma 2, e i dati forniti dal Governo in Commissione bilancio circa la consistenza del precedente fondo, molto elevata specie in relazione al modesto livello delle elargizioni effettuate in base alla precedente normativa, consentono di ritenere improbabili rilevanti scostamenti a consuntivo.

Comunque, anche nel caso di specie, come in tutti quelli in cui la quantificazione dell'onere presenta aspetti di particolare incertezza o complessità, sarebbe opportuno uno specifico monitoraggio dell'effettivo andamento della spesa ai fini dell'eventuale attivazione del più volte citato procedimento disciplinato dal settimo comma dell'art. 11-ter della legge 468.

Infine, la legge n. 3 del 7 gennaio dispone l'apporto al patrimonio della "Poste italiane S.p.A." dei crediti vantati dal Ministero del Tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di Tesoreria, nella misura rispettivamente di 479,1 miliardi e di 4.666,1 miliardi.

L'importo di tali partite è iscritto in apposita riserva del patrimonio netto della "Poste italiane S.p.A.".

Sulla questione la Corte ha già espresso il proprio articolato avviso nell'audizione presso la Commissione bilancio della Camera avvenuta il 23 settembre 1998, cui si rinvia.

Qui basterà ricordare che la questione presenta, nella sostanza, punti di analogia con l'eliminazione dal conto del patrimonio, operata dalla legge n. 71 del 1994, di partite concernenti crediti per oltre 30 mila miliardi nei confronti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 244 del 1995 emessa in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Cost., affermò al riguardo come il conto del patrimonio non "possa ritenersi direttamente astretto dal vincolo di cui alla norma costituzionale e che possa assumersi violazione di quest'ultima quando si denunci, come nella specie, l'eliminazione di una partita attiva del conto patrimoniale senza evidenziare una corrispondente eliminazione di un capitolo di entrata nel conto del bilancio".

Come osservato nella ricordata audizione, nella fattispecie in esame, peraltro, non vi è alcuna previsione di diminuzione o cancellazione di poste patrimoniali, bensì, almeno nelle forme, la permutazione di una posta attiva finanziaria in apporto patrimoniale, anche se tale apporto è per sua natura soggetto ai rischi connessi all'andamento societario.

2. Le tecniche di quantificazione degli oneri.

La legislazione di spesa del quadrimestre in esame è caratterizzata, oltre che dalla consueta discontinuità nella qualità delle relazioni tecniche, da una utilizzabilità particolarmente limitata delle relazioni inizialmente apprestate a corredo dei disegni di legge: ciò sia per la presenza di numerose leggi il cui iter di approvazione è stato particolarmente lungo e complesso ed il cui testo finale è profondamente diverso dalla proposta iniziale, sia per la presenza di leggi di iniziativa parlamentare in misura superiore alla media.

Come si è detto, tale situazione ha determinato la frequente attivazione, da parte delle Commissioni bilancio, della facoltà, prevista dall'art. 11-ter comma 3 della legge 468, di richiedere al Governo le relazioni tecniche necessarie per la verifica della

quantificazione degli oneri così introdotti: tali relazioni non sono peraltro state inserite negli atti relativi al conseguente esame da parte delle Commissioni stesse.

Va tenuto presente al riguardo che tali relazioni costituiscono a volte l'unica fonte di conoscenza dei criteri adottati per la quantificazione di oneri di carattere permanente e connessi all'attribuzione di diritti soggettivi, che costituiscono, come è ovvio, la tipologia di oneri la cui esatta determinazione riveste la massima importanza: è questo, tra gli altri, il caso della legge n. 9 del 20 gennaio ("Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"), che prevede un notevole onere a regime (oltre 153 miliardi annui) derivante da poste di spesa di quantificazione particolarmente complessa e la cui relazione tecnica originaria è totalmente superata per effetto delle modifiche intervenute in sede parlamentare.

Specifiche osservazioni sulle congruità delle quantificazioni operate vanno formulate sulle seguenti leggi:

1) Legge n. 461 del 23 dicembre 1998.

La legge contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11 comma 1 del D.lgs. 356/90 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria. Alcune disposizioni di carattere fiscale determinano una perdita permanente di gettito, valutata in 50 miliardi dalla relazione tecnica e in 80 miliardi a seguito delle modificazioni operate dalla Camera dei Deputati.

Entrambe le quantificazioni, tuttavia, non vengono attribuite a specifiche disposizioni normative, ma al complesso delle disposizioni stesse, con la conseguenza di non consentire un puntuale riscontro. Anzi, la relazione tecnica afferma espressamente che può essere fornita soltanto una quantificazione complessiva, "atteso che una stima più puntuale ed analitica potrà essere effettuata solo sulla base dei provvedimenti attuativi".

In effetti, soltanto in sede di predisposizione analitica delle norme delegate è possibile effettuare un'attendibile valutazione del relativo impatto finanziario: a ciò dovrebbe contribuire l'obbligo - introdotto dall'art. 3 della legge 208 del 25 giugno u.s. - della predisposizione della relazione tecnica anche per gli schemi dei decreti legislativi,

attraverso la quale potrà essere più agevole il riscontro della congruità delle risorse apprestate dalla legge di delega rispetto agli oneri derivanti dalle norme delegate.

2) Legge n. 483 del 31 dicembre 1998

La legge dispone finanziamenti ed interventi per opere di interesse locale e destina a tale scopo una serie di stanziamenti che trovano copertura su appositi accantonamenti di parte capitale.

L'intervento relativo al completamento dell'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (art. 1) è attuato mediante limiti di impegno ventennali di 10 e 15 miliardi a partire rispettivamente dal 1999 e dal 2000.

Tali limiti di impegno sviluppano un ammontare complessivo di finanziamenti di circa 300 miliardi: la relazione tecnica non contiene peraltro notizie sulla destinazione di tali somme, ma soltanto la generica indicazione che "il finanziamento in questione rappresenta un tetto di spesa in relazione ai fabbisogni ancora necessari per il completamento della ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici".

Si richiama a tale proposito l'avviso ripetutamente espresso dalla Corte circa l'esigenza di una dettagliata esposizione dei criteri di quantificazione degli stanziamenti di parte capitale anche quando, come di norma, essi costituiscano dei tetti di spesa. Tale esposizione dovrebbe non soltanto offrire la dimostrazione della congruità degli stanziamenti stessi rispetto agli obiettivi perseguiti, ma anche consentire valutazioni circa la possibile esistenza di ulteriori oneri derivanti dalla necessità di effettuare altre spese connesse all'intervento oggetto della norma o comunque al completamento dell'intervento stesso.

La necessità di finanziare il completamento di opere già avviate ricorre con grande frequenza: proprio nella legge di cui trattasi l'art. 4 prevede infatti l'assegnazione alla regione Lombardia di finanziamenti, per oltre 44 miliardi nel triennio, volti a consentire appunto il completamento di interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del 1987.

Tuttavia, anche in questo caso, la quantificazione degli stanziamenti, che dovrebbe logicamente costituire il risultato della valutazione degli interventi da compiere, sembra invece precedere la determinazione degli interventi stessi: l'individuazione della specifica

utilizzo delle risorse assegnate è infatti demandata ad un piano di interventi da approvare con D.P.C.M. entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

3) Legge n. 28 del 18 febbraio, recante "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto".

La legge comporta una serie di oneri, alcuni dei quali, come in particolare le nuove norme in tema di indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari (art. 7), il programma di costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero del Tesoro (art. 28) e l'analogo programma per il Corpo della Guardia di Finanza (art. 29), sono espressamente quantificati e specificamente coperti nel testo legislativo.

Per quanto riguarda tali programmi, al secondo dei quali sono destinati due limiti d'impegno ventennali rispettivamente di 58,8 e di 12,1 miliardi annui, considerato che la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni, si fa integrale riferimento a quanto osservato a proposito dalla legge precedente circa la necessità di precise indicazioni in sede di relazione tecnica.

Altri oneri recati dalla legge sono invece privi di autonoma quantificazione nel testo legislativo: alla loro copertura sono destinate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in materia di imposta di registro contenute nell'art. 8.

A tale proposito, si osserva in primo luogo che le ampie modifiche apportate al testo iniziale e la mancanza di relazione tecnica ad esse relativa non consentono di formulare alcun avviso circa l'effettiva copertura degli oneri stessi attraverso l'utilizzo di tali entrate, a suo tempo quantificate dalla relazione tecnica al testo originario in 9,5 miliardi annui.

In secondo luogo, sotto il profilo della tecnica legislativa, si richiama più in generale l'attenzione sulla necessità che ciascuna norma produttiva di oneri sia espressamente quantificata nel testo legislativo e non soltanto nella relazione tecnica, anche in considerazione della frequentissima modifica dei testi originali dei disegni di legge e della conseguente non rispondenza delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica con gli oneri conseguenti al testo definitivo.

Analoga indicazione nel testo legislativo dovrebbe ovviamente essere fornita anche per le maggiori entrate derivanti dalla legge e utilizzate a copertura di oneri da essa stessa recati.

La legge in esame contiene infine (art. 35) una norma relativa alla istituzione di sezioni staccate dalle commissioni tributarie regionali, istituzione che, a norma dello stesso art. 35, “non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

Pur utilizzando personale e strutture già esistenti, non può peraltro escludersi, come posto in evidenza dal Servizio del bilancio della Camera, la necessità di maggiori risorse in quanto, a fronte di oneri certi, si prospettano risparmi di spesa del tutto eventuali.

Appare pertanto dubbia la compensazione degli effetti finanziari di segno positivo e negativo - che comunque non vengono espressamente quantificati - all'interno stesso della norma.

3. Le modalità di copertura

L'incidenza delle singole modalità di copertura è riassunta nell'allegato prospetto n. 3. Da esso risulta che la grandissima maggioranza degli oneri - quasi il 94% del totale - è stata coperta mediante ricorso agli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, in coerenza pertanto con la programmazione della spesa operata in sede di manovra di bilancio.

L'utilizzazione di tali accantonamenti non dà luogo ad osservazioni, salvo quanto già riferito nel primo paragrafo circa gli “slittamenti di copertura” relativi alle leggi n. 4 del 14 gennaio e n. 9 del 20 gennaio che avrebbero invece dovuto costituire economie di bilancio ai sensi dell'art. 11 bis, comma 5 della legge n. 468.

Le modalità di copertura estranee o comunque non chiaramente riconducibili alla elencazione contenuta nella legge n. 468 - indicate nelle schede allegate sotto la voce “altre forme di copertura” - hanno inciso per poco più del 6% del totale, pari ad un importo complessivo nel periodo compreso nel bilancio pluriennale di circa 533 miliardi, di cui 75 circa relativi a spese permanenti.

In particolare, tali modalità sono state utilizzate nelle seguenti leggi:

1) Legge n. 17 del 28 gennaio, relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

La legge prevede un onere globale e permanente di 10 miliardi annui, la cui quantificazione non è peraltro supportata da alcun elemento di valutazione.

La copertura è disposta, a partire dell'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) della legge 537/93.

Tale modalità di copertura desta ampie perplessità, in quanto il fondo per il finanziamento ordinario delle università non può essere stato determinato se non sulla base della legislazione vigente. La sua idoneità a coprire una nuova spesa, quale quella in esame, è pertanto subordinata alla riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, che nella fattispecie non è stata operata.

2) Legge n. 40 del 26 febbraio - Conversione in legge del D.L. 451/98 recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

La legge, con le disposizioni contenute nell'art. 1, determina minori entrate per l'INPS derivanti dall'allineamento delle aliquote contributive a carico delle aziende di trasporto pubblico locale alle aliquote medie dell'industria.

Peraltro, il limite di 300 miliardi stabilito dal primo comma per tale allineamento contrasta con la quantificazione di 328 miliardi effettuata in sede di relazione tecnica.

Questa situazione determina o la non integrale applicazione della regola sostanziale (allineamento) o la violazione della norma contabile (limite di 300 miliardi).

In ogni caso, la copertura dell'importo sopra indicato viene effettuata in parte (97 miliardi) mediante utilizzazione del fondo speciale di parte corrente, su cui non vi è alcuna osservazione da formulare, in parte (73 miliardi) mediante utilizzo di disponibilità in conto residui a suo tempo destinate a prepensionamenti ed in parte infine (130 miliardi) mediante utilizzo delle risorse rivenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

Per quanto riguarda l'utilizzo di disponibilità in conto residui per nuove finalità, la Corte ha ripetutamente osservato che essa - oltre ad apparire riconducibile piuttosto alla non consentita utilizzazione di disponibilità di bilancio che non alla previsione contenuta

nell'art. 11 ter comma 1 lett. b) della legge 468 (riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa) - produce una notevole lesione del principio dell'annualità del bilancio e può determinare un aggravio del disavanzo di cassa per effetto dei possibili diversi tempi di realizzazione delle spese.

Appare comunque necessario che venga dato espressamente conto, almeno nella relazione tecnica, delle ragioni che hanno indotto alla cancellazione della precedente finalizzazione e alla conseguente modifica dell'originario programma di spesa.

Quanto all'utilizzo delle risorse rivenienti all'INPS dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola, si tratta di una modalità di copertura del tutto estranea alla normativa contabile e che non appare comunque ammissibile, in quanto eventuali minori spese dell'INPS a legislazione vigente dovrebbero essere prioritariamente finalizzate al miglioramento del disavanzo dell'Istituto, anch'esso a legislazione vigente, che viene annualmente posto a carico dell'Erario.

Inoltre, come previsto dall'ultima parte del quinto comma dell'art. 11 ter della legge 468, trattandosi di disposizioni legislative recanti oneri a carico del bilancio di un ente appartenente al settore pubblico, avrebbe dovuto essere riportata la valutazione espressa dall'ente interessato, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge medesima, analogamente a quanto sopra osservato a proposito della legge n. 4.

3) Legge n. 77 del 29 marzo - Conversione in legge del D.L. 12/99, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace.

La legge dispone una serie di proroghe alla presenza di contingenti militari in varie zone dell'Europa e del Medio Oriente. La relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri è molto dettagliata per quanto riguarda la spesa relativa alle missioni in Kosovo e Macedonia, mentre manca del tutto per quanto riguarda le altre missioni che sono state aggiunte in sede di conversione del decreto legge: tuttavia, trattandosi di prosecuzioni di spese già in atto, le quantificazioni operate nella legge e basate sulla precedente esperienza appaiono attendibili.

Sotto il profilo della copertura, taluni oneri sono imputati agli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente; invece, per la partecipazione alla missione in Kosovo e Macedonia viene utilizzata parte delle quota dello stato dell'8 per mille IRPEF e la proroga delle due missioni in Jugoslavia è posta a carico, ai sensi dell'art. 1 comma 63

della legge 549/95, del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 9 della legge 468/78.

Circa l'imputazione alla quota dello Stato dell'8 per mille, non si ha nulla da osservare, considerato che si tratta della prima utilizzazione della quota stessa per il 1999 e che la legge dichiara espressamente la connessione delle missioni di pace con le finalità dell'art. 48 della legge 222/85.

Per quanto riguarda invece l'utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste (94,3 miliardi), l'art. 1 comma 63 della legge 549/95, per le spese connesse ad interventi militari all'estero, prevede la possibilità di fare ricorso a tale fondo previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

A tale proposito, si ribadisce l'avviso della Corte, secondo cui tale norma non ha inteso istituire una modalità di copertura aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla legge 468, ma ha semplicemente esteso alle spese in parola la facoltà dell'Esecutivo di ricorrere al fondo per le spese impreviste in caso di necessità che travalichino la provvista di mezzi finanziari attribuita dalla legge e coperta nelle forme ordinarie: non a caso, infatti, l'adozione della procedura in argomento, così come regolata dalla norma in esame, è attribuita alla competenza del Governo, al di fuori pertanto del sistema di copertura delle leggi di spesa, che riguarda invece il Parlamento.

4) Legge n. 68 del 12 marzo - Norme per il diritto al lavoro dei disabili

La legge dispone, tra l'altro, nell'ambito delle agevolazioni per le assunzioni dei disabili (art. 13), l'istituzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento, nella misura di 40 miliardi per il 1999 e di 60 miliardi annui a partire dal 2000, si fa ricorso ai fondi destinati dalla legge 30/94 al rifinanziamento del fondo per l'occupazione. Viene altresì previsto, in deroga alle norme contabili, che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possano esserlo in quelli successivi.

Nessuna indicazione viene peraltro fornita sulla capienza del Fondo destinato a fornire copertura alle nuove spese.

A tale riguardo, si fa riferimento a quanto più volte affermato dalla Corte circa la necessità che, nei casi di copertura degli oneri mediante ricorso a Fondi di qualsiasi natura, la relazione tecnica fornisca dettagliate informazioni sulla situazione finanziaria

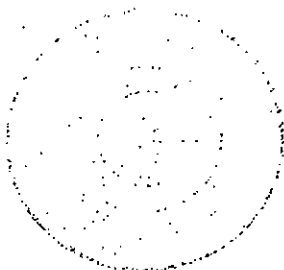
dei Fondi stessi, da cui possa essere anche desunta l'esistenza di disponibilità libere atte a fornire copertura alle nuove spese.

Inoltre, qualora le spese stesse abbiano carattere pluriennale o, a maggior ragione, come nella fattispecie in esame, carattere permanente, l'esposizione della situazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere corredata dalle relative proiezioni per un congruo periodo.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) 58 schede analitiche delle tipologie di copertura.

L'ESTENSORE
F.to Paolo NERI



IL PRESIDENTE
F.to Danilo DELFINI

Depositata in Segreteria il 26 luglio 1999

IL DIRIGENTE
F.to Eleonora ADORNATO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN FIDE REFERENTE
ROMA, 26/7/99

IL DIRIGENTE
(D.ssa Eleonora Adornato)

ALLEGATI

TAVOLE -SCHEDE

TAVOLA I

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 1999

N.	LEGGE (a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
1	461	23 dic. 98	4	7 gen. 99		1	Gov.
2	464	15 dic. 98	7/S.O.	11 gen. 99			Gov.
3	465	15 dic. 98	7/S.O.	11 gen. 99		2	Gov.
4	466	15 dic. 98	7	11 gen. 99			Gov.
5	467	15 dic. 98	7	11 gen. 99			Gov.
6	473	15 dic. 98	8/S.O.	12 gen. 99			Gov.
7	474	15 dic. 98	8/S.O.	12 gen. 99			Gov.
8	475	15 dic. 98	8.	12 gen. 99			Gov.
9	476	31 dic. 98	8.	12 gen. 99		3	Gov.
10	477	31 dic. 98	8	12 gen. 99		4	Gov.
11	478	15 dic. 98	9/S.O.	13 gen. 99			Gov.
12	479	15 dic. 98	9/S.O.	13 gen. 99			Gov.
13	480	15 dic. 98	9/S.O.	13 gen. 99			Gov.
14	481	15 dic. 98	9	13 gen. 99		5	Gov.
15	482	15 dic. 98	9	13 gen. 99		6	Gov.
16	483	31 dic. 98	9	13 gen. 99		7-9	Gov.
17	484	15 dic. 98	10/S.O.	14 gen. 99		10	Gov.
18	485	31 dic. 98	10	14 gen. 99			Gov.
19	498	15 dic. 98	20/S.O.	26 gen. 99			Gov.
20	2	7 gen. 99	8	12 gen. 99		11	Gov.
21	3	7 gen. 99	9	13 gen. 99			Gov.
22	4	14 gen. 99	14	19 gen. 99		12-14	Gov.
23	9	20 gen. 99	21	27 gen. 99		15	Gov.
24	14	19 gen. 99	24	31 gen. 99			Parl.
25	17	28 gen. 99	26	2 feb. 99		16-17	Parl.
26	21	26 gen. 99	33	10 feb. 99			Gov.
27	23	26 gen. 99	34	11 feb. 99		18	Gov.
28	24	26 gen. 99	35	12 feb. 99			Gov.
29	25	5 feb. 99	35/S.O.	12 feb. 99			Gov.
30	26	26 gen. 99	38/S.O.	16 feb. 99			Gov.
31	28	18 feb. 99	43	22 feb. 99		19-21	Gov.
32	30	9 feb. 99	44/S.O.	23 feb. 99			Gov.
33	31	9 feb. 99	44/S.O.	23 feb. 99			Gov.
34	32	15 feb. 99	44	23 feb. 99		22	Gov.
35	33	18 feb. 99	44	23 feb. 99			Gov.
36	35	22 feb. 99	45	24 feb. 99	452/98		Gov.
37	38	22 feb. 99	47	26 feb. 99		23	Gov.
38	39	26 feb. 99	48	27 feb. 99	450/98	24-28	Gov.
39	40	26 feb. 99	48	27 feb. 99	451/98	29-32	Gov.
40	42	26 feb. 99	50	2 mar. 99			Gov.

(segue)

N.	LEGGE (a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
41	44	23 feb. 99	51	3 mar. 99			Gov.
42	45	18 feb. 99	53	5 mar. 99		33	Gov.
43	47	18 feb. 99	55	8 mar. 99			Gov.
44	48	18 feb. 99	55	8 mar. 99		34	Gov.
45	49	24 feb. 99	56	9 mar. 99			Gov.
46	50	8 mar. 99	56	9 mar. 99		35	Gov.
47	53	18 feb. 99	57	10 mar. 99			Gov.
48	56	18 feb. 99	58	11 mar. 99		36	Gov.
49	57	18 feb. 99	58	11 mar. 99			Gov.
50	58	18 feb. 99	58	11 mar. 99			Gov.
51	59	18 feb. 99	59/S.O.	12 mar. 99		37	Gov.
52	62	15 mar. 99	63	17 mar. 99		38-39	Parl.
53	68	12 mar. 99	68S.O.	23 mar. 99		40	Parl.
54	69	24 mar. 99	69	24 mar. 99	5/99		Gov.
55	73	25 mar. 99	72	27 mar. 99	6/99		Gov.
56	74	25 mar. 99	72	27 mar. 99	7/99		Gov.
57	75	25 mar. 99	72	27 mar. 99	8/99		Gov.
58	77	29 mar. 99	74	30 mar. 99	12/99	41-46	Gov.
59	78	29 mar. 99	75	31 mar. 99	15/99	47	Gov.
60	80	19 mar. 99	76	1 apr. 99		48	Gov.
61	83	30 mar. 99	77	2 apr. 99			Parl.
62	84	1 apr. 99	77	2 apr. 99	16/99		Gov.
63	87	8 apr. 99	82	9 apr. 99		49	Parl.
64	90	24 mar. 99	86	14 apr. 99		50	Gov.
65	91	1 apr. 99	87	15 apr. 99		51	Parl.
66	92	24 mar. 99	88	16 apr. 99		52	Gov.
67	93	24 mar. 99	88	16 apr. 99		53	Gov.
68	94	26 mar. 99	90	19 apr. 99			Gov.
69	95	13 apr. 99	90	19 apr. 99			Gov.
70	97	26 mar. 99	91	20 apr. 99		54	Gov.
71	99	29 mar. 99	91/S.O.	20 apr. 99			Gov.
72	100	29 mar. 99	91/S.O.	20 apr. 99			Gov.
73	101	24 mar. 99	92/S.O.	21 apr. 99		55	Gov.
74	102	29 mar. 99	92/S.O.	21 apr. 99			Gov.
75	103	7 apr. 99	92	21 apr. 99		56	Gov.
76	106	26 mar. 99	94/S.O.	23 apr. 99			Gov.
77	107	26 mar. 99	94/S.O.	23 apr. 99		57	Gov.
78	108	13 apr. 99	94	23 apr. 99			Gov.
79	109	21 apr. 99	94	23 apr. 99	29/99		Gov.
80	111	13 apr. 99	96	26 apr. 99		58	Gov.
81	118	27 apr. 99	100	30 apr. 99	43/99		Gov.

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
GENNAIO - APRILE 1999

(importi in milioni)						
Numero legge	1997	1998	1999	2000	2001	Oneri pluriennali Oneri permanenti
461		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
465		19		19		19 ad anni alterni
476		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
477		18.000	20.500	23.000	23.000	**
481		421	407	421	421	421
482		602	583	602	602	602
483		16.941	27.319	47.044	29.000	**
484		6.900	6.700	6.500	6.500	6.500
2		538.000				
4	90.000*	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9		179.285	221.518	153.359	153.359	153.359
17			10.000	10.000	10.000	10.000
23		646	633	646	646	646
28			100.200	143.700	143.700	**
32			120.000	120.000	120.000	120.000
38		311.641	226.210			
39		1.835.895	1.681.616	238.532	200.000	
40		431.000	90.000			
45		600	600	600	600	600
48		1.544	1.406	1.544	1.544	1.544
50			4.915	4.915	4.915	4.060
56		561	540	561	561	561
59		20.510	20.000	20.000	20.000	**
62			5.000	2.000	2.000	2.000
68			40.000	60.000	60.000	60.000
77			138.810	1.170	1.170	1.170
78			16.000			
80			161	161	161	161
87			4.562	4.562	4.562	4.562
90		55	55	55	55	55
91			11.740	11.740	11.740	11.740
92		15	15	15	15	15
93		16		16		16 ad anni alterni
97			14		14	14 ad anni alterni
101		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
103			1.583	1.576	1.583	1.583
107			1.000			
111		6.000	12.000			
	90.000	3.556.251	2.951.687	1.040.338	983.748	572.628(49 ad anni alterni)

* Ulteriori onere di 26 miliardi nel 1995 e di 90 miliardi nel 1996.

** Gli oneri sono indicati nelle relative schede.

TAVOLA 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA
GENNAIO - APRILE 1999

(importi in milioni)

	1997	1998	1999	2000	2001	Totale	%
Fondi speciali:							
Parte corrente	90.000	2.799.664	2.198.780	498.300	498.286	6.085.030	70,58
Conto capitale		552.987	573.445	466.876	410.300	2.003.608	23,24
	90.000	3.352.651	2.772.225	965.176	908.586	8.088.638	93,81
Riduzione precedenti autorizzazioni spesa	0	0	0	0	0	0	
Maggiori o nuove entrate	0	0	0	0		0	
Altre forme di copertura*		203.600	179.462	75.162	75.162	533.386	6,19
Totale	90.000	3.556.251	2.951.687	1.040.338	983.748	8.622.024	100

*Ulteriori oneri di 26 miliardi nel 1995 e di 90 miliardi nel 1996.